

**ANALISI CRITICITA' E RELATIVE MISURE CORRETTIVE – CONTRIBUTO ATERSIR PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEGLI ENTI COMPETENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELL'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (*Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018*) CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA PARTE III "GESTIONE DEI RIFIUTI"**

La tabella che segue costituisce il contributo che l'Agenzia fornisce a tutti gli Enti competenti alla redazione e approvazione del Piano di propria competenza con specifico riferimento alla parte III e più in particolare al capitolo 6 "Affidamenti" di cui Atersir nel contesto della Regione Emilia-Romagna è titolare in nome e per conto dei comuni.

Ripercorrendo lo schema logico previsto dall'Autorità Nazionale, per ognuno degli aspetti trattati (assetto amministrativo del settore, affidamenti a regime – effettuati dall'Autorità d'Ambito, attività preliminari alla gara, procedure ad evidenza pubblica, affidamenti in house, contratto di servizio, attività di recupero) si individuano i possibili eventi rischiosi (indicati da ANAC ed eventualmente integrati), le possibili misure (individuate da ANAC), le misure specifiche adottate nel nostro contesto regionale.

Tale schema è ricostruito con riferimento alla tematica di competenza di Atersir, attraverso la seguente tabella che si rende quindi disponibile per tutti gli enti interessati.

ATTIVITA' CONSIDERATA AFFIDAMENTI	ENTE COMPETENTE	RIFERIMENTI DI PRINCIPALI NORME NAZIONALI E REGIONALI	POTENZIALI CRITICITA' EVIDENZIATE	MISURE DI CONTRASTO (ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA) POTENZIALI (indicate nel documento Anac)	MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE
<p><i>Analisi del contesto</i></p> <p>Il ciclo integrato dei rifiuti può essere suddiviso sostanzialmente in due fasi.</p> <p>Una prima fase: attività di spazzamento; raccolta e il trasporto dei rifiuti che viene generalmente effettuata con l'ausilio di macchinari poco complessi, con costi di investimento e relativi tempi di ammortamento contenuti.</p> <p>Una seconda fase: recupero o riciclo del rifiuto, la sua eventuale valorizzazione energetica, fino allo smaltimento finale, che richiede in genere l'impiego di impianti ad alto contenuto tecnologico, con costi di investimento e tempi di ammortamento conseguentemente più lunghi.</p>	Regione Emilia – Romagna	<p>DLgs. N. 152/2006, art. 200 Legge regionale n. 23/2011, art. 13</p> <p>Deliberazione di Giunta regionale 15 ottobre 2012, n. 1470 "Direttiva relativa ai criteri per la partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento dei servizi pubblici ambientali ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. n. 23 del 2011."</p>	<p>La delimitazione dell'ATO e degli ambiti viene effettuata derogando ai criteri di efficienza sopra descritti e prevedendo invece "delimitazioni" che fotografano le situazioni gestionali già esistenti. Ciò comporta la creazione di numerosi ambiti o sub-ambiti ove già operano le società affidatarie dei servizi nei singoli comuni o in piccoli gruppi di comuni, non superando affatto la frammentazione gestionale perseguita dalla norma. Ciò, ovviamente, si ripercuote sugli affidamenti che risultano frazionati e, stante la modesta entità economica, frequentemente affidati con procedure negoziate, ovvero a società in house di piccoli Comuni.</p>	<p>Si suggerisce l'attivazione dei poteri di controllo da parte del MATTM circa la corretta perimetrazione degli Ambiti secondo i criteri definiti dall'art. 195 e ss. del TUA, con l'obiettivo di eliminare la frammentazione esistente e ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti. Per garantire la più ampia conoscenza del contesto organizzativo in materia di rifiuti, si auspica che le Regioni rendano disponibile sul sito web istituzionale una informazione completa della situazione esistente anche al fine di favorire il predetto controllo ministeriale.</p>	<p>La delimitazione del governo dell'ambito, in base alla LR n. 23/11, è di livello regionale ed è in capo ad un unico soggetto di regolazione e controllo di livello regionale: tra gli obiettivi di questa disciplina è fra gli altri quello di superare la frammentazione, considerato che in precedenza, in base alla precedente LR 25/99, gli ambiti erano di livello provinciale e regolati da Agenzie di regolazione di livello provinciale (corrispondenti alle 9 province).</p> <p>Per quanto concerne il riconoscimento di sub-ambiti ai fini degli affidamenti, questi vengono definiti eventualmente sulla base di istruttoria tecnica da parte dell'Agenzia che considera i criteri della disciplina regionale di ripartizione del perimetro di affidamento, oltre che sul passaggio amministrativo dell'approvazione dei due livelli di governo dell'Agenzia: quello regionale (Consiglio d'Ambito) e quello provinciale (Consigli Locali).</p>
	Regione Emilia – Romagna e ATERSIR		<p>Si registra la tendenza da parte dei comuni a non aderire in concreto alle Autorità d'ambito, ovvero di limitare le funzioni al fine di mantenere una posizione rilevante nel sistema di gestione dei rifiuti, come, per l'appunto, quella derivante dalla gestione del servizio dei rifiuti mediante società in <i>house providing</i>.</p> <p>Infatti, gli enti locali, pur contribuendo con il loro voto a definire la volontà dell'Autorità d'ambito cui per obbligo normativo partecipano, cercano comunque di mantenere un certo potere partecipando essi stessi a organismi in house o a società miste a cui l'Autorità d'ambito affida la gestione dei menzionati servizi, trovandosi in tal modo, di fatto, in situazione di conflitto di interesse.</p>	<p>Si raccomanda l'attivazione dei poteri di controllo da parte della Regione volte a verificare l'assenza di potenziali conflitti di interesse e della effettiva separazione tra le funzioni di governo dell'Autorità d'Ambito e le funzioni di gestione dei servizi ai sensi dell'art. 200, c. 4 del TUA.</p>	<p>Si rileva che i Comuni avevano aderito alle Autorità d'ambito anche in ordine al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (oltre che al servizio idrico integrato) fin dalla piena attuazione della L.R. 25/99 (anno 2002). Questo rischio pertanto in Regione Emilia-Romagna non si è mai concretizzato. Nella prima fase di costituzione delle ATO provinciali pochi comuni (meno di 10) per il solo servizio idrico integrato avevano rifiutato la partecipazione all'assemblea di ATO ed erano stati per questa ragione commissariati dalla Regione Emilia-Romagna.</p> <p>La gestione in house è fra quelle previste dall'ordinamento europeo al quale rimanda quello nazionale. Le decisioni di competenza dell'Ente d'ambito vengono assunte collegialmente in organismi nei quali il potenziale conflitto è contenuto sia per la collegialità richiesta nelle decisioni sia per effetto della forte valenza tecnica delle scelte che sono precedute sempre da istruttorie tecniche, basate in molti casi anche su provvedimenti regolatori nazionali della competente Autorità ARERA.</p>

ATTIVITA' CONSIDERATA AFFIDAMENTI	ENTE COMPETENTE	RIFERIMENTI DI PRINCIPALI NORME NAZIONALI E REGIONALI	POTENZIALI CRITICITA' EVIDENZIATE	MISURE DI CONTRASTO (ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA) POTENZIALI (indicate nel documento Anac)	MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE
			<p>Nel caso di inoperatività dell'Ente d'ambito i Comuni, singoli o associati, invocando l'art. 198 del TUA - laddove è previsto che «sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» - continuano ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o ex in house in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime di emergenza ai sensi dell'art. 50, c. 5 del TUEL. Tale evenienza si manifesta di frequente allorquando le gare pubbliche, indette in ottemperanza al Codice dei contratti, vanno ripetutamente deserte.</p>	<p>Dal dettato normativo si evince che, in caso di inoperatività dell'Ente di Governo dell'ATO costituito, è compito della Regione, attivarsi affinché vengano espletate le gare per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO. Si raccomanda pertanto, nel caso di inoperatività dell'Autorità d'Ambito, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione.</p> <p>In caso di inoperatività dell'Ente d'ambito e di non attivazione da parte della Regione dei poteri sostitutivi, i Comuni affidano in proprio la gestione del servizio. Nelle situazioni in cui le gare effettuate vadano ripetutamente deserte, e dunque i Comuni si trovino costretti a prorogare le gestioni in essere ovvero ad affidare in via diretta il servizio, si ritiene quanto mai opportuno che l'Amministrazione appaltante ne dia comunicazione al Prefetto e informi tempestivamente la competente Procura della Repubblica. Tale evenienza, infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13432/2017, può integrare gli estremi del reato di turbativa d'asta di cui all'art. 353-bis del Codice Penale, come integrato dall'art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136.</p>	<p>Tali ipotesi non si sono verificate finora nel territorio regionale. Gli affidamenti con gara si sono dimostrati e si dimostrano tuttora oltremodo complessi e lunghi, caratterizzati da enorme livello di contenzioso, ma non è mai stata evidenziata e dimostrata inoperatività dell'ente d'ambito.</p>
<p>Attività preliminari alla gara (Redazione del Piano d'Ambito)</p>	<p>ATERSIR</p>	<p>L.R. 23/2011, art. 13</p>	<p>Non corretta o insufficiente valutazione dello stato di fatto.</p>	<p>Si ritiene opportuno raccomandare che il personale coinvolto nella redazione del Piano, ed in genere nell'intero processo di gestione dei rifiuti a tutti i livelli, sia adeguatamente specializzato dal punto di vista tecnico. La considerazione, per quanto possa apparire ovvia, scaturisce dalla osservazione che la corretta progettazione e gestione del ciclo dei rifiuti presenta specifiche peculiarità di tipo giuridico, economico, ingegneristico che vedono coinvolte diverse figure le quali, per le tematiche trattate, devono necessariamente avere specifica preparazione.</p>	<p>L'Agenzia è dotata di livelli apicali che da sempre hanno fatto parte del sistema degli Enti di governo d'ambito fin dal 2002 quando, in attuazione della LR 25/99, erano operative le Agenzia d'ambito di livello provinciale. Idem per i funzionari che dalla precedenti AATO sono confluiti in ATERSIR. Infine, per quanto riguarda il nuovo personale assunto, l'Agenzia ha avuto notevole attenzione e cura nel selezionare in modo specifico i funzionari e gli impiegati tramite i concorsi pubblici e le procedure di mobilità.</p>

ATTIVITA' CONSIDERATA AFFIDAMENTI	ENTE COMPETENTE	RIFERIMENTI DI PRINCIPALI NORME NAZIONALI E REGIONALI	POTENZIALI CRITICITA' EVIDENZIATE	MISURE DI CONTRASTO (ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA) POTENZIALI (indicate nel documento Anac)	MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE
			Sommaria e generica valutazione delle criticità presenti nel territorio.	<p>Le procedure di approvazione del Piano d'Ambito possono essere differenti nelle varie realtà territoriali. Tuttavia, sembra comunque opportuno raccomandare, in linea generale, che vengano previsti diversi "livelli di controllo" della documentazione costituente il Piano, nonché interlocuzioni con i Comuni appartenenti all'Ambito, anche su documenti di livello intermedio.</p> <p>A garanzia di trasparenza, durante la redazione del Piano, è opportuno prevedere forme di consultazione dei cittadini in particolare qualora si realizzino nuovi impianti (di trattamento, valorizzazione e/o smaltimento) in genere poco accettati dalla popolazione residenti nei luoghi individuati.</p>	L'Agenzia, nell'ambito della procedura di approvazione del Piano d'ambito ha svolto decine di incontri con i Comuni, nei Consigli locali, negli Uffici di Presidenza, con Comuni associati nelle Unioni di Comuni, con comuni singoli. Incontri in varie fasi della pianificazione d'ambito, almeno uno con tutti i soggetti per la condivisione dello stato di fatto come descritto dal gestore ed uno per la definizione del modello di servizio "di piano" e degli standard prestazionali. Ad oggi non sono previste forme di consultazione diretta dei cittadini; è attivo il Comitato Consultivo degli Utenti previsto dalla legge istitutiva di ATERSIR, sentito in occasione dell'approvazione dei principali documenti di pianificazione.

ATTIVITA' CONSIDERATA AFFIDAMENTI	ENTE COMPETENTE	RIFERIMENTI DI PRINCIPALI NORME NAZIONALI E REGIONALI	POTENZIALI CRITICITA' EVIDENZIATE	MISURE DI CONTRASTO (ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA) POTENZIALI (indicate nel documento Anac)	MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE
		<p>LR 23/23011 – art. 16</p> <p>DGR 135/2013, DGR 380/2014, DGR 467/2015 relative ai criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23 del 2011</p>	<p>Carente o errata pianificazione economico-finanziaria con stime dei costi, specie quelli di gestione, basate su generiche indagini di mercato e che non tengono adeguatamente in conto della riduzione dei costi di gestione nel tempo in forza dei proventi derivanti dalla valorizzazione economica dei rifiuti.</p>	<p>Per quanto attiene alla stima dei costi di gestione, particolare attenzione dovrà essere posta nei casi in cui gli impianti di recupero energetico e/o di smaltimento siano un monopolio privato. In tal caso, l'Autorità d'Ambito, in ottemperanza alle norme, deve prevedere nel Piano la stipula di accordi direttamente con il monopolista stabilendo la tariffa di smaltimento/recupero da determinarsi analiticamente sulla base dei costi elementari di gestione dell'impianto (e non con generiche "indagini di mercato"), sottoposta al controllo e approvazione dell'Autorità Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente - ARERA. In ogni caso, ove sussistano situazioni di monopolio impiantistico nel ciclo dei rifiuti, il Piano dovrebbe contemperare misure volte a eliminare il potenziale abuso di posizioni dominanti.</p>	<p>Se si sta trattando dei costi di smaltimento dei rifiuti, nel caso della regione Emilia-Romagna il sistema di smaltimento è basato su impianti pubblici e privati, previsti dalla pianificazione territoriale - ambientale, e destinati a trattare/smaltire in maniera prioritaria i rifiuti urbani del territorio di riferimento. Il costo da riconoscere agli impianti viene stabilito annualmente con apposite delibere dall'Ente d'Ambito (ATERSIR) sulla base di specifica normativa tecnica emessa dalla Regione Emilia-Romagna (DGR 135/2013, DGR 380/2014 e DGR 467/2015); le stesse deliberazioni fissano anche la tariffa al cancello di questi impianti. La normativa e i sistemi di calcolo sono estremamente di dettaglio. Per effetto della recente competenza attribuita all'Autorità Nazionale ARERA questo processo verrà ulteriormente stabilizzato essendo prevista una definitiva approvazione finale da parte dell'Autorità nazionale (Legge 205/2017 finanziaria 2018).</p> <p>L'attività di avvio a recupero, trattamento preliminare, non viene regolata e si svolge nel mercato.</p> <p>I proventi derivanti dalla valorizzazione economica delle frazioni differenziate dei rifiuti sono computate come voce di ricavo dei Piani Economico Finanziario e pertanto vanno in detrazione dalla tariffa non in modo parametrico ma in misura corrispondente alla collocazione dei quantitativi (rendicontati obbligatoriamente dal gestore in un procedimento definito ed obbligatorio) di materiali o presso il CONAI – valorizzati secondo le tariffe dell'accordo ANCI/CONAI o secondo prezzi di vendita nel libero mercato. Tali valori sono esposti precisamente all'interno dei PEF approvati da ATERSIR in una apposita voce presente nei costi e ricavi sin dal DPR 158/99.</p>
		<p>Dlgs. n. 152/2006, art. 203</p>	<p>Durata degli affidamenti superiore a quella necessaria per il recupero degli investimenti con conseguente rischio di consolidamento delle posizioni di mercato degli attuali gestori e di uno scarso dinamismo dell'offerta.</p>		<p>Tale durata è prevista nella disposizione di cui all'art. 203, c. 2 lett. c) del TUA, ove nel disciplinare i contenuti dello Schema tipo di contratto di servizio prevede che "c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; (...)"</p>
<p><i>Procedure ad evidenza pubblica</i></p>	<p>ATERSIR</p>	<p>Dlgs. n. 152/2006, art. 202 Dlgs. n. 50/2016</p>	<p>Inserimento nei bandi di gara di specifici requisiti che possano restringere indebitamente la platea dei partecipanti con l'obiettivo di mantenere lo status quo.</p>	<p>Massima divulgazione e pubblicità del bando di gara.</p>	<p>I bandi di gara relativi all'affidamento dei rifiuti urbani e assimilati relativi ai bacini di Parma, Piacenza e Ravenna/Cesena sono stati pubblicizzati nelle forme previste dalla disciplina vigente in materia. In particolare, sul sito istituzionale (home page e amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti), in GUUE, GURI, testate di giornali nazionali e locali; infine i dati sono stati comunicati all'Osservatorio contratti pubblici attraverso la sezione regionale del SITAR.</p>

ATTIVITA' CONSIDERATA AFFIDAMENTI	ENTE COMPETENTE	RIFERIMENTI DI PRINCIPALI NORME NAZIONALI E REGIONALI	POTENZIALI CRITICITA' EVIDENZIATE	MISURE DI CONTRASTO (ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA) POTENZIALI (indicate nel documento Anac)	MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE
			Utilizzo di criteri di aggiudicazione della gara finalizzati a condizionare l'esito in favore degli attuali gestori.	Chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore.	La documentazione di gara e altri documenti correlati (ad esempio quelli relativi alla determinazione del valore di subentro degli investimenti effettuati dal gestore uscente nel passaggio al nuovo concessionario) sono stati resi accessibili a favore di tutti i potenziali concorrente. I criteri di aggiudicazione inseriti nel bando di gara si riferiscono a capacità tecniche ed organizzative largamente accessibili per operatori del settore qualificati sotto i diversi profili che connotano un servizio come quello in questione riferito peraltro a bacini sovra-comunali o provinciali. Infine, tra la documentazione di gara pubblicata vi è lo schema di contratto che sarà stipulato con il nuovo affidatario. La documentazione inoltre contiene diversi elementi volti a neutralizzare potenziali vantaggi a favore dell'attuale gestore (uscente). Infine si evidenzia che in taluni casi i criteri di aggiudicazione sono in linea con i CAM ministeriali sulla gestione dei rifiuti urbani in quanto sono di applicazione obbligatoria.
			Partecipazione di imprese con punti di contiguità con la criminalità organizzata (c.d. ecomafia).	Previsione di specifici protocolli antimafia.	Tale misura non è stata contemplata nei bandi di gara riferiti alle procedure di affidamento in corso in quanto l'Agenzia non ha al momento sottoscritto alcun protocollo antimafia. La stesura di questo Piano suggerisce di valutare l'opportunità di poter l'Agenzia diventare parte attiva per la stipula di un protocollo antimafia, ad hoc per le proprie procedure di affidamento, con le Prefetture competenti per territorio.
				Previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle <i>white list</i> .	Tale misura è prevista dalla normativa vigente in materia di disciplina antimafia ed è stata inserita tra i requisiti generali, che devono possedere i concorrenti, nei bandi di gara.
				Certificazioni di qualità ambientale.	Tali certificazioni sono previste nella documentazione di gara tra i requisiti speciali di cui devono essere in possesso gli operatori economici. L'Agenzia ha inoltre ritenuto opportuno, ed in linea con il Codice dei contratti pubblici, applicare le riduzioni alle garanzie (provvisoria e definitiva) previste dall'art. 93, c. 7 in caso di possesso di certificazioni ambientali.
				Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità dell'offerente.	Tale misura potrà essere utilmente presa in considerazione dall'Agenzia nei bandi di gara relative alle procedure di affidamento di prossimo avvio.



ATTIVITA' CONSIDERATA AFFIDAMENTI	ENTE COMPETENTE	RIFERIMENTI DI PRINCIPALI NORME NAZIONALI E REGIONALI	POTENZIALI CRITICITA' EVIDENZIATE	MISURE DI CONTRASTO (ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA) POTENZIALI (indicate nel documento Anac)	MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE
<i>Il contratto di servizio</i>			L'incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio può comportare per l'Ente pubblico il rischio sostanziale di perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF).	<p>È opportuno prevedere nel contratto di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'esercizio, anche senza preavviso, per il Direttore dell'esecuzione del contratto ed i suoi eventuali assistenti, tutti nominati dall'Autorità appaltante, di controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi.</li> <li>• Meccanismi di incentivazione/ disincentivazione in relazione al raggiungimento (o meno) di specifici obiettivi di raccolta differenziata.</li> <li>• Misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati annualmente dal gestore in sede di redazione del Piano economico-finanziario (PEF) e dell'obbligo, in ottemperanza alle norme, di predisporre congiuntamente al PEF la relazione di accompagnamento di cui all'art. 8, co. 3, del D.P.R. 158/1999. Particolare attenzione dovrà essere posta alla trasparenza dei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (e alla tracciabilità dei relativi flussi), opportunamente disaggregati in relazione ai diversi flussi di raccolta e ai proventi derivanti dalla valorizzazione economica dei flussi provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sul mercato e sul circuito CONAI/ConSORZI.</li> <li>• Attività di informazione e formazione dell'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, anche in funzione di controllo dell'attività svolta.</li> <li>• Attività di informazione continuata attraverso i canali più diffusi (siti, social network, affissioni, pubblicità) sulle prestazioni previste dai contratti di servizio, riferite a singoli, famiglie, comunità.</li> </ul>	<p>Sistema di controllo duale (con il supporto di software ad hoc) per monitorare la qualità di servizio. Tutti i contratti di servizio prevedono che il gestore abbia l'obbligo di inviare all'Agenzia i singoli contratti per le frazioni di materiali differenziati gestiti con i relativi contraenti, nonché i quantitativi.</p> <p>Sono posti, tra gli obblighi contrattuali, obiettivi minimi di RD e, in caso di inadempimento, i minori ricavi costituiscono in parte il vero e proprio rischio d'impresa del gestore.</p> <p>La documentazione delle gare in corso evidenzia la volontà dell'Agenzia di superare tale criticità generata anche dalla inadeguatezza delle norme tecniche alla base della costruzione del PEF (Dpr 158/99)</p>
<i>Il contesto</i>			L'assenza di terzietà dei soggetti incaricati delle attività di analisi merceologica dei rifiuti conferiti può comportare un possibile conflitto di interessi per il Consorzio di filiera poiché questo potrebbe avere interesse a ridurre i corrispettivi riconosciuti ai soggetti convenzionati.	Implementazione delle attività di controllo e sorveglianza della qualità del rifiuto differenziato da parte delle autorità appaltanti finalizzato a conseguire l'obiettivo dell'effettivo recupero del materiale.	L'Agenzia sta programmando le modalità per attuare i controlli superando la criticità manifestata anche in previsione dell'esecuzione dei contratti da affidare ai nuovi concessionari.

ATTIVITA' CONSIDERATA AFFIDAMENTI	ENTE COMPETENTE	RIFERIMENTI DI PRINCIPALI NORME NAZIONALI E REGIONALI	POTENZIALI CRITICITA' EVIDENZIATE	MISURE DI CONTRASTO (ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA) POTENZIALI (indicate nel documento Anac)	MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE
			<p>Nel ciclo del rifiuto (imballaggi plastici) la voce di costo "recupero energetico" costituisce una criticità, come risultante dalla relazione di bilancio COREPLA. In essa si evidenzia che poco meno della metà degli imballaggi gestiti è recuperata mediante valorizzazione energetica, vale a dire è incenerita. Si osserva al riguardo che, se l'incenerimento può considerarsi una forma di recupero del rifiuto dal punto di vista energetico-ambientale, in termini economici esso costituisce un costo per il Consorzio al pari dello smaltimento che, in definitiva, si riverbera sui cittadini. Considerato l'apprezzabile importo della voce di costo "recupero energetico" risultante a bilancio, e considerato altresì che le imprese detentrici degli impianti di valorizzazione energetica possono partecipare alla gestione dello stesso Consorzio, si profila un potenziale conflitto di interesse.</p>	<p>Coordinamento operativo tra Vigili del Fuoco, agenzie ambientali, polizie giudiziarie specializzate e territoriali, anche costruendo una base informativa comune per il controllo dei flussi dei materiali avviati al recupero.</p>	<p>La revisione degli accordi ANCI/CONAI, dell'attuale sistema incentrato sui Consorzi obbligatori – che ha tanto utilmente operato per posizionare l'Italia ai vertici del riciclo di materia in Europa – sarà probabilmente oggetto di revisione normativa o organizzativa. Il tema è anche enunciato all'interno del primo documento di consultazione DCO/713 di ARERA come oggetto di un prossimo intervento dell'Autorità nazionale di regolazione. Dal lato dei comuni si deve segnalare tuttavia che non può essere rimesso a livello territoriale il problema della difficoltà di recupero come materia di percentuali elevate di residui plastici presenti nei rifiuti escludendo il ricorso alla termovalorizzazione per motivazioni come quelle indicate.</p>
			<p>Fenomeno degli illeciti ambientali derivanti dai roghi negli impianti di selezione dei rifiuti plastici, conseguenza della non corretta chiusura del ciclo dei rifiuti.</p> <p>Gli impianti, anche per eccesso di offerta dovuta a carenze di impianti di trattamento e recupero, si trovano a gestire enormi quantità di materiali plastici, spesso violando le prescrizioni delle autorizzazioni ambientali in termini di quantitativi autorizzati e tempi consentiti per lo stoccaggio. Così negli ultimi tre anni sono stati 216 gli incendi censiti e, per circa il 20% dei casi indicati, ci sono elementi concreti per ritenere gli episodi di natura dolosa.</p>	<p>Intensificazione dei controlli, da parte delle autorità autorizzanti, sui conferimenti e sugli accessi agli impianti di stoccaggio e di recupero.</p> <p>Attribuzione ad una autorità terza della potestà di nomina dei soggetti accreditati preposti al controllo merceologico dei rifiuti conferiti, al fine di garantire l'effettiva congruità dei conferimenti e quindi la coerenza del corrispettivo che i Consorzi di filiera devono versare agli Enti locali.</p>	<p>Competenza di organi di controllo e vigilanza ambientale. ATERSIR non è preposto al controllo degli illeciti ambientali, non ha ufficiali di polizia giudiziaria, non esprime le competenze per affrontare queste problematiche, peraltro di fondamentale importanza.</p>

ATTIVITA' CONSIDERATA AFFIDAMENTI	ENTE COMPETENTE	RIFERIMENTI DI PRINCIPALI NORME NAZIONALI E REGIONALI	POTENZIALI CRITICITA' EVIDENZIATE	MISURE DI CONTRASTO (ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA) POTENZIALI (indicate nel documento Anac)	MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE
				<p>Rispetto delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 da parte dei Consorzi nazionali unici di filiera per la gestione degli imballaggi.</p> <p>L'espressa qualificazione di detti Consorzi come soggetti muniti di personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro (art. 223 del d.lgs. 152/2006), unitamente alla circostanza che essi svolgono attività di pubblico interesse, avendo l'art. 177, co. 2, del d.lgs. 152/2006 precisato che «la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse», consente, ai fini dell'applicazioni degli obblighi di trasparenza, di ricondurre i Consorzi in questione agli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013.</p> <p>I Consorzi di filiera non sono invece diretti destinatari delle previsioni in materia di prevenzione della corruzione contenute nella l. 190/2012. Tuttavia, in considerazione della attività di pubblico interesse da essi svolta, non viene certamente meno l'interesse generale a prevenire fenomeni di corruzione, di malamministrazione o di conflitto di interessi. Con particolare riferimento al CONAI e ai consorzi di filiera, pur tenuto conto delle limitazioni previste dalla l. 190/2012, si auspica un ridimensionamento della rappresentanza delle imprese di riciclo e recupero nei consigli di amministrazione dei Consorzi di filiera. Ciò in relazione alla doverosità dell'attività svolta dal CONAI e dai consorzi di filiera, istituiti per volontà del legislatore, al carattere pubblico degli interessi ad essi affidati, alla vigilanza del MATTM nonché alla natura impositiva del contributo CAC da questi gestito.</p>	<p>Vale quanto riportato in uno dei punti precedenti riferito al ruolo attuale dei Consorzi di filiera, alle modifiche che potrebbero interessarli nonché al senso di tali modifiche.</p>